

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3639

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SPIGAROLI, LOMBARDI, BETTONI, BALDINI, ZENTI, LIMONI,
BELLISARIO, ZACCARI, FERRARI FRANCESCO**

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI,
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 6 dicembre 1966 (Stampato n. 1883)

Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 dicembre 1966*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, della legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dall'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche a quelle opere di riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa, prima dell'intervento statale, sempre che, anteriormente al loro inizio, sia stata data comunicazione del danno al competente ufficio del Genio civile oppure detto ufficio abbia proceduto, anche in modo sommario, al relativo accertamento.